REGOLAMENTO (CEE) N. 674/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 833/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi di cui al codice NC 1006 20 e 1006 30 [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 [3], il quantitativo massimo da immettere in libera pratica nell'ambito dello stesso regolamento per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1991 è di 5 000 tonnellate di riso in equivalente semigreggio ; che conformemente a tale disposizione è opportuno disporre che la validità dei titoli rilasciati nel mese di aprile non può oltrepassare la data del 30 giugno 1991 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 833/87 il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, la validità dei titoli di importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio né la data del 30 giugno per i titoli rilasciati nel mese di aprile 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
[3] GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.